



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 59 Del 16-07-2018

**Oggetto: MODIFICA FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018 - 2020.
ANNUALITA' 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di luglio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Presidente **Dott. Di Fabrizio Andrea** nella sua qualità di Sindaco

Di Fabrizio Andrea	Sindaco	P
Di Renzo Tiziana	Assessore	P
Scheggia Leonardo	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Con l'assistenza del Segretario **Dott.ssa Santini Roberta** il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri

Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** espresso in data 10-07-2018 dal Responsabile del Servizio **Madonna Nicolangelo**

Favorevole in ordine alla **parere tecnico** espresso in data 10-07-2018 dal Responsabile del Servizio **Santini Roberta**

Premesso che:

- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del sopra citato D. Lgs. 165/2001 stabilisce che gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 5 del D. Lgs. 165/2001 afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 del D. Lgs. medesimo;
- l'art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, estende i suddetti principi alle Autonomie Locali;
- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/97 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette;
- in conformità al disposto dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi è esercitata dalla Giunta municipale;
- l'articolo 89, comma 5, del Decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che "gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari";
- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglioramento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo; l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che nelle Amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità di accrescerne l'efficienza, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative;
- ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Atteso che :

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 3 gennaio 2018 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente ai sensi del regolamento degli uffici e dei servizi e la conseguente rideterminazione della pianta organica:

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	Posti in pianta organica		
		Tempo pieno	Tempo parz.	Dipendenti
D	Istruttore direttivo amministrativo	1	0	Lodovico Laudadio
D	Istruttore direttivo contabile	1	0	Nicolangelo Madonna
D	Istruttore direttivo tecnico	1	0	Adalgisa Vinciguerra
C	Istruttore amministrativo	0	1	Filomena Sonia Conicella
C	Istruttore contabile	0	1	Anna Maria Masciarelli
B	Esecutore amministrativo	0	1	vacante
B	Esecutore amministrativo	0	1	Gaetana Cianfarra
B	Esecutore Tecnico- Operaio professionale	1	0	Antonio Fata
A	Operatore tecnico – Operaio	1	0	Antonio Di Florio Di Renzo
	TOTALI	5	4	

- Con determinazione Ufficio Segreteria Comunale n.2 del 15/01/2018, si è preso atto delle dimissioni volontarie della dipendente Conicella Filomena Sonia con decorrenza 21/01/2018, da cui la vacanza del posto di Istruttore Amm.vo – Cat.C;
- Con deliberazione n.11 in data 01/02/2018, immediatamente eseguibile, si è provveduto alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero/eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria - art.33, co.1, D. Lgs. 30/03/2001 n.165, come sostituito dall'art.6 L.n.183/2011, e che dalla predetta ricognizione si ravvisa una situazione di carenza di personale.

- Con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 5/2/2018, al fine di garantire una maggiore funzionalità dell'Ufficio tecnico comunale, si è provveduto alla variazione della pianta organica suindicata con modifica del posto vacante di Esecutore Amministrativo – Cat. B3 – part time a 18 ore, in un posto di Istruttore Tecnico – Cat. C1 – part time a 18 ore, come segue:

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI E NOMINATIVO DIPENDENTE		
		Tempo pieno	Tempo parz.	Dipendenti
D	Istruttore direttivo amministrativo	1	0	Lodovico Laudadio
D	Istruttore direttivo contabile	1	0	Nicolangelo Madonna
D	Istruttore direttivo tecnico	1	0	Adalgisa Vinciguerra
C	Istruttore contabile	0	1	Anna Maria Masciarelli
C	Istruttore tecnico	0	1	vacante
B	Esecutore amministrativo	0	1	Gaetana Cianfarra
B	Esecutore Tecnico- Operaio professionale	1	0	Antonio Fata
A	Operatore tecnico – Operaio	1	0	Antonio Di Florio Di Renzo
	TOTALI	5	3	

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare:

- l'art. 1, commi 557 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale detta una specifica disciplina finalizzata al contenimento delle spese di personale negli Enti locali sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno e prescrive che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- il successivo comma 557 *bis* specifica che, ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente;
- il comma 557 *ter* dell'art. 1 dispone che, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma 557, si applica il medesimo divieto di cui all'art. 76, comma 4,

- del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il richiamato articolo 76, comma 4, prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché è fatto divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
 - il successivo comma 557 *quater* dell'art. 1, introdotto dall'art. 3, co. 5 *bis*, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai fini dell'applicazione del comma 557, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2014, gli Enti locali devono assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, vale a dire il triennio 2011-2013;
 - l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevedeva che negli anni 2014-2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potessero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà di assumere era fissata nella misura dell'80% nell'anno 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. ;
 - la legge finanziaria per il 2016 n.208/2015 che, con il comma 228, ha modificando il suddetto art.3, comma 5, del D.L.90/2014 convertito con legge n. 114/2014 e s.m.i, riducendo, per gli anni 2016-2017-2018, al 25% della spesa dei cessati dell'anno precedente la facoltà assunzionale degli enti locali;
 - il D.L. 24/06/2016, n.113, convertito nella legge 7/08/2016, n.160, che all'art.16 :
 - a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano nell'anno precedente un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con D..M. Interno;
 - b) esclude dalle limitazioni dell'art.9, comma 28 del D.L.78/2010 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.Lgs.267/2000;
 - c) autorizza le assunzioni nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
 - L' art. 20 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede:
 - al comma 1, assunzione a tempo indeterminato, qualora il personale interessato sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 124/2015 (ovvero al 24/08/2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) abbia maturato al 31/12/2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
 - al comma 2, assunzione a tempo indeterminato attraverso procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, qualora il personale interessato sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (ovvero al 24/08/2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

- al comma 14, possibilità di attuare, anche nel triennio 2018-2020, le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della L. n. 147/2013 (stabilizzazioni LSU-LPU). Per tali finalità le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 (come di seguito specificati) o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 o 562, della L. n. 296/2006, gli enti territoriali interessati calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le medesime amministrazioni possono, infine, applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4 (fino al 31/12/2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato del personale precario, secondo la disciplina di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017).
- l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015, che ha integrato il citato art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 prevedendo, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente ;
 - la Deliberazione sezione autonomie Corte Conti 27/2015 che testualmente recita: "Le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato" Il rapporto tra spesa corrente e del personale va calcolato "con riferimento ad un parametro temporale fisso ed immutabile, individuato nel valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013".
 - con delibera n. 28/2015 la stessa Corte dei Conti Sezione Autonomie ha chiarito che il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni; con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Visti inoltre

- l' art.1, comma 424, della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2015 ad oggetto "*Linee guida di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n 190*" che avevano previsto che tutte le capacità assunzionali dei Comuni fossero dirette negli anni 2015 e 2016 in via prioritaria, all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano vigenti o siano state approvate prima del 01/01/2015, nonché dell'incremento dell'orario del personale part time (ai sensi dell'art. 3, comma 101, della Legge 244/2007), mentre le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà di assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, dovranno essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta (province e città metropolitane) prevedendo, a pena di nullità dei contratti stipulati, che:
 - a) non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità;
 - b) le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse;
 - c) fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle

amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;

d) per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;

- l'art. 1, comma 234, della Legge n. 208/2015, stabiliva per le Amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità, in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che le facoltà assunzionali fossero ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale fosse ricollocato il personale interessato alla mobilità;
- la nota del 13 dicembre 2016 n. 66110, del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale, in applicazione del suddetto comma 234, è stato comunicato il ripristino della facoltà assunzionale per tutte le categorie di personale della Regione Abruzzo, riferite alle annualità 2016 e 2015 e antecedenti, fermo restando le disponibilità di offerta di mobilità già nel portale (Mobilità.gov.it), che rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del D. M. 14 settembre 2015;
- la legge 11/12/2016 n. 232, all'art. 1, comma 475, stabilisce che nell'anno successivo a quello di inadempienza del conseguimento del saldo non negativo di bilancio, di cui al comma 466, l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- il comma 368 della suddetta Legge n. 232/2016 (Decreto Milleproroghe) ha precisato che è stata prorogata al 31/12/2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato, stabilito dall'art. 4, comma 4 del D.L. n. 101/2013, per le graduatorie dei concorsi a partire dal 1/1/2007, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, lett. a), del medesimo articolo 4;

Preso atto:

- di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del summenzionato decreto legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni in legge n. 125/2013, che ha aggiunto all'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 (norma che regola l'utilizzo del tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni), "per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, nel rispetto dell'art. 36 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato";
- che la norma consente anche di utilizzare le graduatorie di altre Amministrazioni, in applicazione dell'art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge n. 350/2003;
- del nuovo comma 5-quater, dell'art. 36, del d. lgs. n. 165/2001, che le amministrazioni pubbliche non possono più "creare precariato", ma debbono proporre contratti a tempo determinato solo a vincitori di concorsi a tempo indeterminato; in questo modo si riduce al minimo il "precariato", perché il reclutamento si rivolge esclusivamente a chi ha già maturato il diritto a una futura assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del quale i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione delle norme citate sono nulli e determinano responsabilità erariale, dirigenziale e divieto di erogare la retribuzione di risultato nei confronti dei dirigenti responsabili;
- dell'art. 36, comma 2, che, nella sua prima parte, continua a consentire di avvalersi delle forme flessibili di lavoro per rispondere ad "esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"

Richiamato, a tal proposito, l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'art. 11, co. 4 *bis*, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede

che le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa entro il limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ma con la precisazione che le limitazioni previste dal suddetto comma non si applicano agli Enti locali che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Evidenziato che, sulla base della disciplina legislativa in vigore alla data odierna, per procedere ad assunzioni, questo Comune, quale ente già soggetto al patto di stabilità, deve rispettare le seguenti condizioni:

1) non versare nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e aver rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013 così come previsto dall'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008;

2) assicurare la riduzione delle spese di personale nel rispetto dei già richiamati commi 557, 557 bis e 557 ter dell'articolo unico della L. n. 296/2006 (*Legge finanziaria 2007*), come da modifica dell'articolo 14, comma 7, del D. L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010) nonché dal comma 557 quater, come inserito dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014, n. 90 convertito con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. n. 144/2014 i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- *ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);*
- *costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);*
- *in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);*
- *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (comma 557 quater).;*

3) assicurare l'immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate ed assicurare l'assenza di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. n. 101/2013 convertito nella L. n. 125/2013, come modificato dall'art 3, comma 5-ter, del più volte citato D.L. 90/2014;

4) essere in regola con gli obblighi la legge n. 68/1999 che detta disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette e di determinazione delle quote e dei criteri di computo da riservare a tali assunzioni dando atto che l'art. 5 comma 6 del D.L. n. 90-2014 dispone che "I limiti di cui al presente articolo (limiti assunzionali) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo";

5) assicurare la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti con riferimento ad un parametro temporale fisso ed immutabile, individuato nel valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013" (Deliberazione sezione autonomie Corte Conti 27/2015);

6) aver effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale previsto dall'art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001 come da ultimo modificato dall'art. 16 della L. 183/2011;

7) avere approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006);

8) aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 720, legge n. 208/2015;

9) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008; tale divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento;

Considerato che l'art. 19, co. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prescrive che gli organi di revisione contabile degli Enti locali di cui all'articolo 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Dato atto che:

- il Comune, avendo meno di 15 dipendenti, non è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla L. n. 68/1999 ;
- questa Amministrazione non versa in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 504/1992 e ss. mm. e ii.;
- nell'anno 2017 sono state rispettate le regole del patto di stabilità interno;
- il Revisore dei Conti ha attestato, prot. N.3097 del 13.07.2018, sul presente atto programmatico, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, il rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;
- copia del presente provvedimento sarà trasmessa alle Organizzazioni e rappresentanze sindacali ai sensi dell'art.7 del CCNL 1.4.1999 come disposto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012;
- viene assicurata la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti con riferimento al valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013” (Deliberazione sezione autonomie Corte Conti 27/2015);
- con delibera n. 12 in data 01/02/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano triennale 2018/2020 di azioni positive per le pari opportunità;
- questo ente non ha personale in possesso dei requisiti per accedere alla stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 17, commi 10-12, del D.L. n. 78/2009;
- in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;
- la riserva a favore degli ufficiali di complemento in ferma prefissata che hanno completato la ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta delle tre Forze Armate, calcolata ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010, per sommatoria di frazioni di posti già messi a concorso dal 2010 e di quelli che si intendono bandire con il presente atto (esclusi le Forze di Polizia ai sensi del 3 comma del medesimo articolo) è inferiore quindi a posti uno;
- il limite della spesa del personale flessibile assunto nel corso dell'anno 2009, previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis risulta essere pari ad € 31.156,40.

- nell'anno 2017 hanno cessato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'ente, per dimissioni volontarie, n. due dipendenti a tempo indeterminato:
 - N. 1 dipendente a tempo pieno – categoria giuridica A – posizione economica A5 con decorrenza 31/12/2017;
 - N. 1 dipendente part time a 18 ore – categoria giuridica B3 – posizione economica B3 con decorrenza 24/09/2017.
- per una maggiore funzionalità dell'Ufficio tecnico comunale, si è provveduto alla variazione della pianta organica con modifica del posto vacante di Esecutore Amministrativo – Cat. B3 – part time a 18 ore, in un posto di Istruttore Tecnico – Cat. C1 – part time a 18 ore, delibera di giunta comunale n. 14 del 05.02.2018;
- in data 18.06.2018 il dipendente Madonna Nicolangelo, istruttore direttivo contabile - a tempo pieno - categ. D - posizione economica D5 - ha presentato le proprie dimissioni volontarie dal lavoro e collocamento in quiescenza a far data dal 31.08.2018;

Ritenuto pertanto necessario, in attesa dello svolgimento e conclusione dell'iter procedurale per l'assunzione a tempo pieno indeterminato di un istruttore Direttivo Contabile – cat D (*espletamento delle procedure di mobilità artt. 30 e 34bis del D.Lgs 165/2001 e, in caso di esito infruttuoso delle stesse, eventuale ricorso a graduatorie concorsuali presso altri Enti o avviamento di procedura concorsuale*) attivare una procedura ex art. 110, comma 1 TUEL, per un posto di Istruttore direttivo contabile – cat. D1 - part- time 18 ore, a far data dall'1/9/2018 al 28/02/2018, e comunque sino a copertura a tempo pieno indeterminato del posto in organico, che si renderà vacante a partire dall'1/9/2018 a seguito delle suddette dimissioni;

Dato altresì atto che la spesa di personale prevista per il triennio 2018-2020 (*pari ad €.* 293.106,86 per il 2018, €. 294.089,16 per l'anno 2019, €. 297.089,16 per l'anno 2020), calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n°296, risulta inferiore al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n°90 del 2014, convertito dalla legge n°114 del 2014 (valore medio 2011-2012-2013 pari ad €. 349.416,16);

Considerati, pertanto, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli stanziamenti di bilancio e dei vincoli di legge in materia di assunzioni e di spese di personale, si ritiene di adottare il seguente piano occupazionale per il triennio 2018-2020:

Anno	Assunzione
Anno 2018	N.1 dipendente a tempo indeterminato Cat. C1- Istruttore Tecnico – part-time 18 ore; N.1 dipendente a tempo determinato Cat. D1- Istruttore direttivo contabile - ex art. 110 TUEL- part- time 18 ore, periodo 1/9/2018 – 28/02/2019, salvo proroga.
Anno 2019	N. 1 dipendente a tempo indeterminato cat. D1 - Istruttore direttivo contabile – tempo pieno - decorrenza 1/3/2018 in caso di esito positivo delle procedure di mobilità o di eventuale ricorso a graduatorie esistenti presso altri Enti; - decorrenza 1/5/2018 in caso di necessità di espletamento della procedura concorsuale;
Anno 2020	Nessuna

Visti:

- l'art. 1, comma 562 della L. n. 296/2006;
- il D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014;
- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- la L. n. 449/1997 e ss. mm.;
- la L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);
- la L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);
- la L. n. 203/2008 (legge finanziaria 2009);
- l'art. 76 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008;
- il D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010;
- Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015)
- Legge n. 160 del 7 agosto 2016 (Legge di Stabilità 2016);
- legge n. 205 del 27/12/2017 legge di bilancio 2018;
- il D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015;
- il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75,
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni –Autonomie locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Settori Personale e Finanziario;

Con voti unanimi, espressi come per legge

DELIBERA

1. Di approvare il seguente "Piano del Fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 e piano occupazionale 2018":

Anno	Assunzione
Anno 2018	N.1 dipendente a tempo indeterminato Cat. C1- Istruttore Tecnico – part-time 18 ore; N.1 dipendente a tempo determinato Cat. D1- Istruttore direttivo contabile - ex art. 110 TUEL- part- time 18 ore;
Anno 2019	N. 1 dipendente a tempo indeterminato cat. D1 - Istruttore direttivo contabile – tempo pieno - decorrenza 1/3/2018 in caso di esito positivo delle procedure di mobilità o di eventuale ricorso a graduatorie esistenti presso altri Enti; - decorrenza 1/5/2018 in caso di espletamento della procedura concorsuale;
Anno 2020	Nessuna

2. di confermare la dotazione organica dell'ente come da prospetto seguente:

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	Tempo pieno	Tempo parz.
D	Istruttore direttivo amministrativo	1	0
D	Istruttore direttivo contabile	1	0
D	Istruttore direttivo tecnico	1	0
C	Istruttore tecnico	0	1

C	Istruttore contabile	0	1
B	Esecutore amministrativo	0	1
B	Esecutore Tecnico- Operaio professionale	1	0
A	Operatore tecnico – Operaio	1	0
	TOTALI	5	3

3. di dare altresì atto che la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa in materia di assunzioni e che i provvedimenti di impegno della spesa e le relative coperture finanziarie verranno acquisiti in occasione dell'attuazione dei singoli interventi programmati nell'ambito delle idonee disponibilità di bilancio e fermo restando il rispetto del patto di stabilità e degli ulteriori vincoli e limitazioni in materia;
4. di dare atto che la spesa preventivata trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018/2020;
5. di dare atto che il piano delle assunzioni potrà essere opportunamente variato a seguito di diverse esigenze sopravvenute nel corso del periodo temporale in esame;
6. di dare informazione alle organizzazioni sindacali dell'adozione del presente atto;
7. di disporre che il Responsabile del Settore per la Gestione Giuridica del personale predisponga tutti gli atti necessari e consequenziali al presente provvedimento.
8. di dare alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Andrea Di Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Roberta Santini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 17-07-2018 al n. 372 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata comunicata con nota n 3138 del 17-07-2018, ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art.12 del D.L.vo 267/200)

Lama dei Peligni 17-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Roberta Santini

Che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni, 17-07-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Santini